

In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL

**DECRETO
SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE PUBBLICO PER I GIOVANI,
LA CULTURA E IL TURISMO CAPODISTRIA**

N.: 007-1/2019
Capodistria, 15 novembre 2019

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 ZJZP), dell'articolo 13 della Legge sull'attuazione dell'interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta ufficiale della RS, n. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 e 21/18-ZNOrg) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 novembre 2019, ha approvato il seguente

**DECRETO
SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE PUBBLICO PER I GIOVANI,
LA CULTURA E IL TURISMO CAPODISTRIA**

Articolo 1

- (1) L'ente pubblico Centro giovani Capodistria, costituito con il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro giovani Capodistria, approvato dal Consiglio del Comune città di Capodistria il 20 luglio 2017 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 42/17), è mutato nell'Ente per i giovani, la cultura e il turismo Capodistria (di seguito: ente) con il fine di garantire lo sviluppo uniforme, la crescita e la promozione del turismo, della cultura e del patrimonio culturale nonché l'attuazione dei programmi e delle attività per i giovani e per gli altri utenti sul territorio del Comune città di Capodistria, che sono di pubblico interesse.

Articolo 2

- (1) Le espressioni utilizzate nel Decreto, scritte nella forma grammaticale di genere maschile, si utilizzano quale forma neutra per il genere femminile e maschile.

Articolo 3

- (1) Conformemente al presente decreto, i diritti e gli obblighi di fondazione sono esercitati dal consiglio comunale e dal sindaco.



- (2) Col presente decreto il fondatore regola sia lo status dell'ente sia le questioni relative all'organizzazione, alle attività ed alle modalità di finanziamento.

I. DISPOSIZIONI INERENTI ALLO STATUS

Articolo 4

- (1) Denominazione dell'ente: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper – Ente pubblico per i giovani, la cultura e il turismo Capodistria.
- (2) Sede dell'ente: Piazza Tito Piazza Tito 3, 6000 Capodistria.

Articolo 5

- (1) L'ente è una persona giuridica, il quale dispone, in termini legali, dei diritti, dei doveri e degli obblighi definiti dalla legge e dal presente decreto.

Articolo 6

- (1) L'ente dispone di un timbro la cui forma ed il cui contenuto vengono definiti nello statuto. Il numero di timbri, il loro utilizzo, le modalità di trattamento dei medesimi, le operazioni di distruzione nonché l'elenco dei dipendenti che ne rispondono sono definiti dal direttore mediante un apposito regolamento.
- (2) L'ente può disporre di un simbolo o di una rappresentazione grafica della propria denominazione; essi vanno definiti nello statuto dell'ente.

Articolo 7

- (1) La missione dell'ente nel campo del turismo è quella di promuovere e incoraggiare lo sviluppo del turismo e creare un'offerta turistica completa e di prodotti turistici nell'area del fondatore. L'ente offre un supporto professionale continuato nel campo del turismo per garantire e sviluppare le condizioni per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività turistica, pianifica, organizza e attua la politica di promozione dello sviluppo turistico. L'ente si occupa dell'integrazione, della cooperazione e del lavoro coordinato di tutte le parti interessate nel settore del turismo, svolge attività di informazione turistica, promuove lo sviluppo e la regolamentazione dell'infrastruttura turistica.
- (2) La missione dell'ente nel campo della cultura è quella di integrare, collegare e coordinare il lavoro di tutte le parti interessate nel settore della cultura dell'area del fondatore; l'ente si occupa inoltre della promozione e dello sviluppo della cultura e favorisce lo sviluppo e la regolamentazione dell'infrastruttura culturale. L'ente garantisce l'attuazione continua e costante del programma culturale nei settori della musica, delle arti visive, dello spettacolo e di tutte le altre forme di espressione artistica nell'area locale, regionale e internazionale e promuove il patrimonio culturale.
- (3) La missione dell'ente nel campo delle politiche giovanili è offrire il sostegno nella formazione dell'identità dei giovani. L'ente crea uno spazio giovanile autonomo che

opera nella comunità locale con il fine di garantire lo sviluppo di contatti culturali, sociali e di altro tipo tra i giovani, di garantire l'integrazione sociale, la partecipazione attiva e l'istruzione informale dei giovani. L'ente favorisce le attività di volontariato e la formazione informale dei giovani, favorisce la mobilità e l'integrazione internazionale dei giovani, fornisce informazioni ai giovani, organizza e svolge varie attività di interesse, fornendo ai giovani benefici in vari settori, assistenza di tutoraggio e promuovendo i loro risultati.

- (4) L'ente organizza, coordina e promuove gli eventi nel campo del turismo, della cultura, delle attività giovanili e sportive nonché altri tipi di eventi che sono di interesse del comune.
- (5) L'ente gestisce, conformemente ai suoi poteri, le strutture che ha ricevuto in gestione dal fondatore.
- (6) L'Ente svolge anche altri tipi di attività, conformemente alle deleghe.

II. ATTIVITÀ DELL'ENTE

Articolo 8

- (1) Nell'ambito del servizio pubblico, l'ente svolge, principalmente, le seguenti attività:
 - a) **nel campo del turismo:**
 - svolge attività turistico-informative, raccoglie dati allo scopo di informare i visitatori, accetta le proposte e i reclami dei visitatori in merito all'offerta turistica e le inoltra alle organizzazioni competenti,
 - promuove lo sviluppo integrato dei prodotti turistici nell'area del fondatore,
 - pianifica, progetta, promuove e commercializza l'offerta turistica dell'area del fondatore, in collaborazione con le istituzioni correlate a livello intercomunale, regionale, nazionale e internazionale,
 - promuove il turismo nell'ambiente digitale,
 - gestisce l'infrastruttura affidata,
 - organizza, coordina e realizza attività promozionali nel campo della promozione dello sviluppo turistico,
 - organizza ed attua la partecipazione nelle fiere, nelle borse turistiche e in altri eventi di presentazione turistica,
 - si occupa della collaborazione tra le associazioni turistiche,
 - organizza il servizio di guida turistica locale,
 - conduce e organizza programmi di formazione nel settore del turismo per diversi gruppi di operatori e fornitori di attività turistiche,
 - raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle visite turistiche,
 - prepara le basi, i punti di partenza e le proposte per la predisposizione della strategia di sviluppo e di marketing del turismo,
 - coopera con gli organi amministrativi, le istituzioni e i gruppi professionali nel settore del turismo,
 - attinge a fondi per il turismo e la promozione turistica attraverso bandi appositi e altre fonti pubbliche,
 - prepara e pubblica il materiale promozionale e informativo,

- sensibilizza e incoraggia la popolazione locale ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti dei visitatori e del turismo,
- regola e inserisce le aree protette nell'offerta turistica, tenendo conto degli atti di protezione e conformemente alle politiche di sviluppo e ai regimi di protezione nelle aree protette,
- fornisce altri servizi turistici collegati, conformemente alle normative vigenti,

b) nel campo della cultura:

- coordina i programmi degli operatori culturali approvati per l'area del fondatore,
- partecipa all'attuazione dei programmi e dei progetti nel campo della cultura da parte di istituzioni pubbliche, organizzazioni culturali non governative, associazioni culturali amatoriali e altri realizzatori di contenuti culturali,
- presenta al fondatore iniziative e proposte per lo sviluppo di attività culturali e per la promozione e la conservazione del patrimonio culturale,
- fornisce assistenza professionale e organizzativa agli esecutori di programmi culturali, in particolare alle associazioni culturali amatoriali, alle organizzazioni culturali non governative e agli altri realizzatori di contenuti culturali,
- collabora con istituzioni correlate nel campo della cultura a livello intercomunale, regionale e nazionale e internazionale,
- attua programmi nel settore del marketing urbano per lo sviluppo, la commercializzazione e la promozione del centro storico,
- collabora con gli organi amministrativi, con le istituzioni professionali e i gruppi nel campo della cultura,
- attinge a fondi per la cultura attraverso bandi appositi e altre fonti pubbliche,
- ottenere finanziamenti per programmi e contenuti culturali attraverso inviti e altre risorse pubbliche,
- attua varie forme di programmi educativi e formativi nel campo della cultura per tutte le generazioni,
- introduce e promuove programmi culturali che valorizzano il centro storico di Capodistria nonché l'entroterra come monumento culturale di importanza locale,
- prepara e pubblica il materiale promozionale e quello informativo nonché altre pubblicazioni nel campo della cultura,
- prepara le basi, i punti di partenza e le proposte per la predisposizione del programma culturale locale e degli altri documenti strategici nel campo dell'operato dell'ente,
- gestisce l'infrastruttura affidata,
- sensibilizza la popolazione locale, in particolare i bambini e i giovani, verso un atteggiamento positivo nei confronti della cultura e del patrimonio culturale,
- svolgere altre mansioni correlate, conformemente alle normative applicabili,

c) nel campo giovanile:

- fornisce il sostegno completo ai giovani nell'attuazione delle loro idee, dei progetti e delle iniziative,
- attua programmi e servizi di prevenzione e protezione sociale per i giovani,
- organizza forme speciali di attività per bambini e giovani con bisogni speciali,
- organizza e realizza programmi e attività con i giovani e per i giovani,
- organizza e fornisce formazione e varie forme di consulenza ai giovani,
- raccoglie e fornisce informazioni ai giovani,
- offre ai giovani l'accesso gratuito a Internet,

- organizza e svolgere attività durante le vacanze,
- attinge a fondi per i programmi per bambini e i giovani attraverso bandi e altre fonti pubbliche,
- collabora con organizzazioni simili in Slovenia e all'estero,
- gestisce l'infrastruttura affidata,
- svolge altri compiti connessi nel settore della gioventù, conformemente alle norme in vigore,

d) nel campo dell'organizzazione degli eventi:

- organizza, coordina e promuove eventi di importanza comunale, quali eventi turistici, culturali e artistici, eventi per e con i giovani, eventi sportivi e di altri tipo,
- partecipa alla preparazione, all'organizzazione e all'attuazione di eventi di maggiore rilevanza,
- coordina e armonizza il calendario degli eventi con tutti gli esecutori e gli organizzatori degli eventi nell'area del fondatore,
- coordinare, armonizza e attua eventi per appaltatori esterni,
- informa la popolazione locale e i visitatori sugli eventi che si svolgono nell'area di fondazione,
- coordina i programmi degli eventi con gli altri comuni istriani,
- collabora con le altre organizzazioni e gli enti professionali nel settore degli eventi,
- fornisce assistenza professionale, tecnica e organizzativa ad altri esecutori di eventi,
- collabora con gli organi direttivi e le altre istituzioni professionali nella preparazione della documentazione necessaria per gli eventi,
- mantiene e gestisce le attrezzature per eventi,
- svolge altre attività correlate conformemente alle normative applicabili.

(2) L'ente collabora con gli altri enti e le organizzazioni che sul territorio del fondatore operano nel campo dell'istruzione, della cultura, del turismo, delle politiche giovanili e dello sport.

(3) L'ente svolge le proprie attività nella misura e secondo le modalità stabilite nel programma di lavoro annuale.

(4) L'ente può, con l'assenso del fondatore e in base di un apposito contratto, offrire le proprie attività anche ad altre persone giuridiche e fisiche.

Articolo 9

(1) Le attività svolte dall'ente, di cui all'articolo precedente, sono classificate in conformità con l'Ordinanza sulla classificazione standardizzata delle attività (Gazzetta uff. della RS, n. 69/07 e 17/08) come segue:

C18.110 Stampa di giornali

C18.120 Altra stampa

C18.130 Preparazione per la stampa e la pubblicazione

C18.200 Riproduzione su supporti registrati

G46.190 Intermediazione non specializzata nella vendita di vari prodotti

G47.190 Altro commercio al dettaglio in negozi non specializzati

G47.610 Commercio al dettaglio in librerie specializzate

G47.621 Commercio al dettaglio in negozi specializzati con giornali e riviste
G47.622 Commercio al dettaglio in negozi specializzati con prodotti di cartoleria
G47.630 Commercio al dettaglio in negozi specializzati con registrazioni sonore e video
G47.650 Commercio al dettaglio in negozi specializzati con giochi e articoli ludici e per il divertimento
G47.782 Commercio al dettaglio nei negozi specializzati con prodotti artistici
G47.789 Altro commercio al dettaglio in altri negozi specializzati
G47.810 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con alimenti, bevande e tabacchi
G47.820 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con prodotti tessili e scarpe
G47.890 Commercio al dettaglio su bancarelle e nei mercati con altra merce
G47.910 Commercio al dettaglio per posta o su internet
G47.990 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, bancarelle e mercati
H49.391 Trasporto passeggeri interurbano ed altro
I55.100 Attività alberghiera e di esercizi simili
I55.201 Strutture per vacanze e brevi soggiorni
I55.202 Agriturismi con camere
I55.203 Affitto di camere
I55.204 Rifugi e alloggi giovanili
I55.209 Altri alloggi per brevi soggiorni
I55.300 Attività di campeggi, campi
I55.900 Attività delle case degli studenti e altri alloggi
I55.209 Altri alloggi per brevi soggiorni
I55.300 Attività di campeggi, campi
I56.101 Ristoranti e trattorie
I56.102 Bar e altri esercizi simili
I56.103 Pasticcerie e bar
I56.104 Esercizi di ristorazione temporanei
I56.210 Catering per eventi
I56.290 Altri servizi di ristorazione
I56.300 Somministrazione di bevande
J58.110 Edizione di libri
J58.130 Edizione di quotidiani
J58.140 Edizione di riviste e altri periodici
J58.190 Altre attività editoriali
J59.110 Produzione film, video, trasmissioni televisive
J59.120 Attività di postproduzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.130 Distribuzione di film, video, trasmissioni televisive
J59.140 Attività cinematografica
J59.200 Attività di registrazione sonora e dell'editoria musicale
J62.030 Gestione di impianti e sistemi informatici
J62.090 Altre attività nel campo delle tecnologie e dei servizi informatici
J63.110 Elaborazione di dati e servizi correlati
J63.120 Funzionamento di portali web
J63.910 Attività di agenzia stampa
J63.990 Altra forma di informazione
L68.200 Affitto o gestione di immobili di proprietà o in leasing
L68.320 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto di terzi
M69.200 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale
M70.210 Attività di pubbliche relazioni
M70.220 Altri servizi di consulenza imprenditoriale e manageriale

M72.200 Attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M73.110 Attività di agenzia pubblicitarie
M73.120 Intermediazione di spazi pubblicitari
M73.200 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
M74.100 Attività di design specializzate
M74.200 Attività fotografiche
M74.300 Traduzione ed interpretariato
M74.900 Altre attività non classificate e attività tecniche
N77.210 Noleggio e leasing di attrezzature sportive
N77.220 Noleggio videocassette e dischi
N77.290 Noleggio e leasing di altri prodotti di largo consumo
N77.330 Noleggio e leasing di attrezzature da ufficio ed informatiche
N77.340 Noleggio e leasing di imbarcazioni
N77.390 Noleggio e leasing di macchine, attrezzature e beni materiali non classificabili altrimenti
N77.400 Concessione in leasing di uso della proprietà intellettuale tranne delle opere protette
N77.290 Noleggio e leasing di altri prodotti di largo consumo
N78.100 Attività di ricerca del lavoro
N79.110 Attività di agenzie viaggi
N79.120 Attività di organizzazione viaggi
N79.900 Prenotazione e altri servizi legati ai viaggi
N78.100 Attività di ricerca del lavoro
N81.100 Manutenzione degli edifici e servizi di portineria
N82.110 Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
N82.190 Fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
N82.200 Attività di call center
N82.300 Organizzazione di mostre, fiere e incontri
N82.920 Imballaggio
N82.990 Altre attività imprenditoriali complementari non classificate
O84.120 Gestione della sanità, dell'istruzione, dei servizi culturali e sociali, ad eccezione dell'assistenza sociale obbligatoria
P85.510 Formazione, formazione e abilitazione in ambito sportivo e ricreativo
P85.520 Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore culturale e artistico
P85.590 Altre attività non classificate di formazione, perfezionamento e aggiornamento
P85.600 Attività supplementari connesse alla formazione
Q88.910 Sorveglianza giornaliera di bambini
Q88.999 Altre forme di assistenza sociale senza alloggio
R90.010 Rappresentazioni artistiche
R90.020 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
R90.030 Attività artistica
R90.040 Gestione di strutture destinate a eventi culturali
R91.011 Attività bibliotecarie
R91.012 Attività archivistiche
R91.030 Tutela del patrimonio culturale
R91.040 Attività dei giardini botanici e zoologici, tutela dei valori naturali
R92.002 Organizzazione di giochi d'azzardo, eccetto nei casinò
R93.190 Altre attività sportive
R93.210 Attività dei parchi di divertimento
R93.299 Attività di tempo libero non classificate

S94.110 Attività delle associazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro
S94.120 Attività delle associazioni professionali
S94.990 Attività di altre organizzazioni non classificate
S96.090 Altre attività di servizio, attività non classificate

(2) L'ente può modificare o aggiungere altre attività solamente previa consenso del fondatore.

III. ORGANI DELL'ENTE

Articolo 10

- (1) Sono organi dell'ente:
- il consiglio dell'ente,
 - il direttore.

Consiglio dell'ente

Articolo 11

- (1) Il consiglio dell'ente rappresenta l'autorità di gestione.
- (2) Il consiglio dell'ente si compone di cinque membri, di cui:
- cinque rappresentanti del fondatore,
 - un rappresentante dei dipendenti dell'ente,
 - tre rappresentanti dei portatori di interesse.
- (3) I rappresentanti del fondatore vengono nominati dal Consiglio comunale, uno dei quali su proposta della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria.
- (4) Il rappresentante dei dipendenti dell'ente viene eletto dai medesimi alle elezioni dirette a scrutinio segreto, secondo le modalità e nel rispetto della procedura definita nello statuto dell'ente. Nel caso in cui oltre al direttore è assunto solo un dipendente, quest'ultimo è membro del consiglio.
- (5) I rappresentanti dei portatori di interesse ovvero degli utenti (uno nel campo del turismo, uno della cultura e uno dei giovani) vengono nominati dal Sindaco in base all'apposito invito pubblico. Il Sindaco può nominare il rappresentante dei portatori di interesse anche in maniera diretta.

Articolo 12

- (1) Il mandato dei membri del consiglio dell'ente dura 4 anni. Il mandato inizia a decorrere dalla data della seduta costitutiva del consiglio. In seguito alla scadenza del mandato i membri possono essere nuovamente nominati.
- (2) Durante la seduta costitutiva, i membri eleggono tra di loro il presidente ed il suo sostituto.

- (3) Il consiglio dell'ente può costituirsi nel momento in cui sono stati eletti ovvero nominati almeno due terzi dei membri.
- (4) Il consiglio dell'ente è deliberativo, quando è presente la maggioranza dei suoi membri; le decisioni vengono accolte in maniera definitiva quando approvate dalla maggioranza.

Articolo 13

- (1) Il membro del consiglio dell'ente può essere destituito prima della scadenza del mandato conferitogli.
- (2) Nel caso di destituzione di un membro prima della scadenza del mandato, per il periodo rimanente sino alla scadenza ordinaria del mandato stesso viene nominato ovvero eletto un nuovo membro, secondo il procedimento previsto per la nomina e per l'elezione del membro, il cui mandato è stato revocato.
- (3) Il membro del consiglio dell'ente è destituito da colui che l'ha nominato, su proposta del consiglio dell'ente o del sindaco.

Articolo 14

- (1) Le disposizioni dettagliate in merito all'operato del consiglio dell'ente sono sancite dall'apposito regolamento.

Articolo 15

- (1) Il consiglio dell'ente svolge, principalmente, le seguenti mansioni:
 - vigila sulla legalità dell'operato relativo alla gestione e all'amministrazione dell'ente;
 - accoglie lo statuto, previo assenso del fondatore;
 - accoglie altri atti generali dell'ente;
 - accoglie il piano di sviluppo dell'ente;
 - accoglie il piano di lavoro annuale e il piano finanziario dell'ente;
 - accoglie la relazione amministrativa dell'ente;
 - nomina e destituisce il direttore dell'ente, previo assenso del fondatore;
 - valuta l'operato del direttore,
 - stipula il contratto di lavoro del direttore,
 - accoglie l'atto di organizzazione interna del lavoro;
 - decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, riguardanti i diritti, gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori, derivanti dal rapporto di lavoro,
 - accoglie l'atto di sistematizzazione dei posti di lavoro, previo consenso;
 - nomina e revoca i membri del consiglio per i programmi;
 - propone al fondatore la revisione della gestione, che può essere fatta anche da un revisore interno del fondatore, accoglie il tariffario dei servizi forniti dall'ente;
 - rilascia il consenso al piano per l'acquisizione di immobilizzazioni e per i costi per la manutenzione di investimento e decide in merito alla ripartizione dell'utile netto ricavato dalle attività lucrative dell'ente;
 - fornisce al direttore e al fondatore proposte e idee in merito all'operato dell'ente;
 - esegue altre mansioni previste dalla legge e dagli atti dell'ente.

- (2) Gli atti di cui all'alinea due, sette e dodici del precedente paragrafo necessitano dell'assenso del Sindaco.

Il direttore

Articolo 16

- (1) Il direttore rappresenta l'organo amministrativo dell'ente e svolge principalmente le seguenti mansioni:
- rappresenta l'ente ed agisce per conto di questo;
 - risponde della legalità dell'operato dell'ente;
 - organizza, pianifica e gestisce il lavoro dell'ente;
 - redige i piani di lavoro, i piani di sviluppo, nonché i piani finanziari e le relazioni amministrative dell'ente;
 - predispone la sistematizzazione dei posti di lavoro, decide in merito alla stipulazione dei contratti di lavoro e alle responsabilità disciplinari dei dipendenti;
 - accoglie gli atti generali dell'ente, ad eccezione di quelli che vengono approvati dal consiglio;
 - attua le decisioni prese dal consiglio dell'ente;
 - propone i membri per il consiglio per i programmi;
 - svolge altre mansioni in conformità con la legge e lo statuto.
- (2) Le competenze del direttore sono più dettagliatamente definite nello statuto dell'ente.

Articolo 17

- (1) Il direttore viene nominato e destituito dal consiglio dell'ente con il consenso del fondatore, nel nome del quale da il consenso il Sindaco.
- (2) Il mandato del direttore ha una durata di quattro anni. Alla scadenza del mandato, il direttore può essere nuovamente nominato.
- (3) Il direttore, nominato in virtù di un bando pubblico, deve adempiere, oltre alle condizioni generali disciplinate dalla legge, anche alle condizioni prescritte dallo Statuto dell'ente.
- (4) Il consiglio dell'ente nomina il facente funzione del direttore nei seguenti casi:
- al direttore scade anticipatamente il mandato e non viene avviato il procedimento ordinario di nomina del direttore,
 - quando è stato indetto un bando pubblico per la nomina del direttore ma non è stata presentata nessuna candidatura oppure non è stato scelto nessuno dei candidati che hanno presentato domanda.
- (5) Il consiglio dell'ente nomina il facente funzione del direttore, il quale rimane in carica fino al momento della nomina del direttore, ma non per più di un anno.

Articolo 18

- (1) Nei periodi di assenza temporanea del direttore, quest'ultimo viene sostituito da un dipendente che agisce nei limiti dei poteri che gli vengono conferiti dal direttore.

Articolo 19

- (1) Il direttore può essere sollevato dall'incarico prima della scadenza del mandato nel caso in cui:
- presenti le dimissioni,
 - sussistano motivi per i quali il suo rapporto di lavoro cessi in base alle disposizioni legislative,
 - agisca contrariamente alle disposizioni e agli atti generali dell'ente o nel caso in cui non attui le delibere del consiglio dell'ente o agisca contrariamente a esse;
 - se con il suo operato improprio o negligente causa all'ente un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere problemi nell'amministrazione dell'operato dell'Ente;
 - o in altri casi previsti dalla legge.

IV. IL CONSIGLIO PER I PROGRAMMI

Articolo 20

- (1) Il Consiglio per i programmi è l'organo consultivo del direttore che si occupa delle questioni professionali rientranti nell'ambito delle attività dell'ente; esso emette pareri, proposte ed idee ed effettua altre mansioni, definite dallo statuto dell'ente.
- (2) La composizione, le modalità di funzionamento, nonché le mansioni del consiglio per i programmi vengono definite nello statuto dell'ente.

V. MEZZI PER L'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ PER I DOVERI DELL'ENTE

Articolo 21

- (1) I mezzi finalizzati all'attuazione delle attività, svolte dall'ente, vengono ricavati:
- dal bilancio del Comune città di Capodistria,
 - dal bilancio dello Stato,
 - dai bandi internazionali,
 - dalla vendita di beni e dei servizi sul mercato,
 - dalle donazioni, dalle offerte degli sponsor, da elargizioni e da altre fonti, legalmente ammissibili,
 - da altre fonti.
- (2) I libri contabili e le relazioni dell'ente devono garantire il monitoraggio separato della gestione e dei risultati dell'amministrazione dei fondi pubblici e di altri mezzi destinati all'esecuzione del servizio pubblico, dalla gestione dei mezzi ottenuti dalla vendita di beni e servizi sul mercato.
- (3) Al fine di garantire che i fondi dal bilancio comunale, l'ente fornisce nei libri contabili anche il monitoraggio separato delle attività di servizio pubblico nel settore del turismo, della cultura e della gioventù.

Articolo 22

- (1) L'ente gestisce autonomamente i ricavi generati dalle proprie attività.
- (2) L'utile netto ricavato può essere destinato alla realizzazione ed allo sviluppo delle proprie attività, alla manutenzione ordinaria e di investimento e all'acquisto di attrezzature; per voci di altra natura è necessario acquisire il previo consenso del fondatore – esso viene emesso dal Sindaco.
- (3) La decisione riguardante le modalità di copertura di eventuali deficit spetta al fondatore – per conto del medesimo essa viene emessa dal Sindaco su proposta del direttore o previo parere del consiglio dell'ente.

VI. PATRIMONIO DELL'ENTE

Articolo 23

- (1) Il patrimonio gestito dall'ente è di proprietà del fondatore. L'ente può disporre del patrimonio mobile previo consenso del fondatore – esso viene emesso dal Sindaco.
- (2) L'ente gestisce gli immobili e gli altri beni che il fondatore cede in gestione con un contratto apposito e che sono destinate all'attuazione delle attività dell'ente.
- (3) L'ente ha l'obbligo di gestire il patrimonio di proprietà del fondatore, concessogli in gestione, come pure altri eventuali patrimoni, con la dovuta diligenza.
- (4) L'ente risponde della gestione del patrimonio al fondatore.

VII. DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLE TRANSIZIONI GIURIDICHE

Articolo 24

- (1) L'ente è un soggetto giuridico che agisce nelle transazioni giuridiche, rientranti nell'ambito delle sue attività, in maniera autonoma, a proprio nome e per proprio conto e detenendo tutti i diritti e doveri che gli spettano.
- (2) L'ente risponde dei propri doveri con tutti i mezzi di cui dispone.
- (3) Il fondatore risponde dei doveri dell'ente in maniera sussidiaria, entro il limite del valore complessivo dei fondi che stanziava annualmente nel bilancio.
- (4) Il fondatore non risponde dei doveri dell'ente che scaturiscono dalle attività che esso svolge per altri committenti.

Articolo 25

- (1) L'ente si assume la responsabilità di gestire i mezzi destinati alle sue attività con la dovuta diligenza e di agire analogamente con i mezzi di proprietà del fondatore.

VIII. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE VERSO IL FONDATORE

Articolo 26

- (1) L'ente è tenuto a presentare al fondatore il piano finanziario, il piano di sviluppo, il bilancio annuale dei profitti e delle perdite almeno una volta all'anno, su richiesta del fondatore anche più frequentemente; esso deve consegnare inoltre le relazioni sull'attuazione del piano annuale e del piano di sviluppo e, se necessario, trasmettere altri dati necessari per la supervisione delle attività o a fini statistici nonché ulteriori documenti previsti dalla legge.
- (2) Il fondatore può richiedere all'ente relazioni scritte sull'attuazione delle attività; l'ente deve consentire al fondatore la presa in visione dei documenti.

IX. ATTI GENERALI DELL'ENTE

Articolo 27

- (1) L'ente disciplina le questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del medesimo mediante lo statuto ed altri atti generali.
- (2) Lo statuto viene accolto dal consiglio dell'ente, mentre gli altri atti vengono approvati dal consiglio dell'ente o dal direttore. La delimitazione delle competenze del consiglio e del direttore vengono stabilite nello statuto.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

- (1) Il mandato del consiglio dell'Ente pubblico Centro giovani Capodistria dura fino alla costituzione del consiglio dell'ente.
- (2) Ai sensi del presente decreto, il consiglio dell'ente viene costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Con la costituzione del nuovo consiglio dell'ente cessa il mandato al precedente consiglio dell'ente che rimane in carica fino ad allora.
- (3) Il direttore dell'Ente pubblico Centro giovani Capodistria rimane in carica fino alla fine del mandato.

Articolo 29

- (1) Entro 60 giorni successivi alla riunione costitutiva, il consiglio dell'ente deve adattare lo statuto dell'ente con le disposizioni del presente decreto.

- (2) Fino all'approvazione dello statuto, l'ente applica lo statuto e gli altri atti generali che erano in vigore il giorno dell'adozione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni contrarie al presente decreto.

Articolo 30

- (1) Gli altri atti generali dell'ente devono essere armonizzati con le disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'adozione del presente decreto.

Articolo 31

- (1) Entro il 1° luglio 2020, l'ente pubblico assume parte dei dipendenti pubblici ora assunti presso il fondatore e che svolgono compiti professionali e tecnici nel campo del turismo e della cultura.
- (2) L'ente assume parte dei dipendenti pubblici di cui al precedente paragrafo e li assegna a posizioni lavorative professionali comparabili, stipulando un contratto di lavoro almeno alle stesse condizioni attuali.
- (3) A tal fine, il fondatore e l'ente stipulano un contratto speciale, nel quale si specificano i dipendenti pubblici assunti dall'ente, la data del trasferimento dei dipendenti e i restanti diritti e doveri reciproci.
- (4) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il fondatore e l'ente stipulano un contratto, in base al quale viene trasferito in gestione il patrimonio fisico e di altro tipo, necessario per lo svolgimento delle attività dell'istituto.
- (5) I contratti di cui al terzo e al quarto paragrafo del presente articolo vengono sottoscritti per il fondatore da parte del sindaco.

Articolo 32

- (1) Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere valore il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro giovani Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 42/17).

Articolo 33

- (1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N.: 007-1/2019
Capodistria, 14 novembre 2019

IL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan